



# COMUNE DI CASTELVERRINO

## REGOLAMENTO DEI SERVIZI ACQUEDOTTO, RACCOLTA E DEPURAZIONE

### Sommario

CAPITOLO 1 – GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	4
ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI EFFICACIA .....	4
ART.2 – ASSUNZIONE DEL SERVIZIO .....	4
ART.3 – COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA.....	4
ART.4 – PROPRIETA', SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	5
ART.5 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE .....	5
ART.6 – PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE .....	5
ART.7 – DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE .....	5
ART.8 – DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE.....	6
ART.9 – CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA. ....	6
ART.10 – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	6
CAPITOLO 2 – FORNITURE PER USO PUBBLICO.....	6
ART.11 – DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO.....	6
ART.12 – USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE.....	6
ART.13 – VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE DI ACQUA POTABILE.....	7
ART.14 – PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI.....	7

CAPITOLO 3 – FORNITURE AD USO PRIVATO .....	7
ART.15 – FORNITURE CANALIZZATE. ....	7
ART.16 – SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA.....	7
ART.17 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO.....	8
ART.18 – ONERI DI ALLACCIAMENTO DEGLI UTENTI.....	8
ART.19 – MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE.....	9
ART.20 – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI. ....	9
ART.21 – ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPRENDENTI PIU’ ALLOGGI.....	9
ART.22 – DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCAITI AD UNICA PRESA. ....	9
ART.23 – AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE. ....	9
ART.24 – CONDUTTURE PRIVATE ALL’INTERNO DELLE PROPRIETA’ . ....	9
ART.25 – COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI.....	10
ART.26 – IMPIANTI DI POMPAGGIO. ....	10
ART.27 – SERBATOI.....	10
CAPITOLO 4 – MISURAZIONE DEI CONSUMI. ....	10
ART.28 – TIPO E CALIBRO DEL SERBATOIO.....	10
ART.29 – POSIZIONE DEI CONTATORI.....	10
ART.30 – CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU’ UTENZE.....	11
ART.31 – CUSTODIA DEI CONTATORI. ....	11
ART.32 – NOLO CONTATORE. ....	11
ART.33 – VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL’UTENTE. ....	11
ART.34 – DIFETTOSA O MANCATA MISURAZIONE DEI CONSUMI.....	11
ART.35 – RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI, DIVIETO. ....	11
CAPITOLO 5 – CONTRATTO DI FORNITURA. ....	12
ART.36 – TITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE.....	12
ART.37 – CONTRATTO DI UTENZA. ....	12
ART.38 – SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITO A CARICO DELL’UTENTE.....	12
ART.39 – DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	12
ART.40 – USO DELL’ACQUA. ....	12
ART.40 BIS – FORNITURA PER USO PISCINE O SERVIZI SIMILI. ....	12
CAPITOLO 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI. ....	13
ART.41 – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – LETTURA DEI CONTATORI. ....	13
ART.42 – TARIFFE – RUOLI DI RISCOSSIONE. ....	13
ART.43 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI.....	13
ART.44 –RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE SULL’USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE. ....	13

ART.45 – PORTATA GARANTITA. ....	13
ART.46 – PERDITE, DANNI, RESPOSABILITA’ .....	14
ART.47 – PAGAMENTO DEI CONSUMI.....	14
ART.48 – RIPRISTINO DELLE UTENZE. ....	14
CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ART.49 – PENALITA’ .....	14
ART.50 – VALIDITA’ DELLA FATTURAZIONE.....	14
ART.51 – REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE. ....	14
ART.52 – VARIAZIONE DI TARIFFE E IMPORTI TABELLARI. ....	14

# CAPITOLO 1 – GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

## ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI EFFICACIA

Il presente Regolamento per il Servizio Idrico Integrato (di seguito “Regolamento”) contiene le disposizioni per l’impiego delle reti e gli impianti di Acquedotto, delle fognature e degli impianti di depurazione destinati all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, come definito dalle leggi in materia, nonché la disciplina dei rapporti tra Comune ed Utente.

Il Regolamento è integrato dalla CARTA DEI SERVIZI (di seguito “CARTA”) che fissa i principi ed i criteri per l’erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura. Pertanto, tutte le condizioni contenute nella CARTA o nei suoi allegati si intendono sostitutive e/o integrative di quelle riportate nei contratti di fornitura stessi, fatto salvo il diritto di recesso dell’Utente.

In allegato alla CARTA DEI SERVIZI sono stabilite le tariffe di riferimento del servizio nonché i vari importi tabellari collegati alle presenti disposizioni o a quelle contenute nella CARTA stessa (il c.d. TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO).

Sono fatte salve le disposizioni derivanti da provvedimenti dell’Autorità d’Ambito e/o dalle normative di settore che, laddove difforni, si intenderanno integrative o sostitutive rispetto a quanto previsto nel presente regolamento sino ad aggiornamento dello stesso.

Il Regolamento, la CARTA e le tabelle ad essa allegate si applicano nel territorio del Comune di Castelverrino e sono obbligatorie per tutti gli utenti in relazione al Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato. Essi sono parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione. L’adozione del Regolamento, della Carta e delle Tabelle allegate nonché le successive variazioni e/o integrazioni verranno rese note mediante gli idonei mezzi di comunicazione previsti dalla prassi e dalla normativa, ivi inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale del comune, ed avranno validità dalla data di approvazione dei provvedimenti divenendo parte integrante dei contratti di fornitura.

## ART.2 – ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di distribuzione dell’Acqua nel territorio del Comune di Castelverrino è assunto in privativa dall’Amministrazione Comunale, direttamente e/o attraverso il supporto di soggetti all’uopo determinati secondo le procedure di selezione previste dalla normativa vigente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di incaricare per funzioni determinate e specialistiche, idonee imprese o società al fine di migliorare il servizio e rendere lo stesso produttivo ed economico, nel rispetto della qualità resa alla clientela.

## ART.3 – COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l’attraversamento delle condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite, a richiesta, a spese del richiedente e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull’intera diramazione fino all’apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l’imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni.

#### ART.4 – PROPRIETA', SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al limite di proprietà dell'utente, contatore compreso, sono di proprietà comunale.

La sorveglianza, la manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al servizio manutenzione acquedotto.

Il servizio di manutenzione acquedotto potrà essere svolto da personale interno all'Ente ovvero dai soggetti incaricati dallo stesso nell'ambito dell'affidamento generale del servizio oppure a seguito di specifici affidamenti determinati dall'esigenza.

Per le attività di sorveglianza, manutenzione e riparazione l'Ente potrà disporre, tramite Determinazione del Responsabile dell'Area o del Servizio, l'ausilio del Comando di Polizia Municipale ovvero di altri uffici al fine di agevolare le attività del servizio di manutenzione acquedotti.

È fatto obbligo agli utenti di dare massima collaborazione nelle operazioni effettuate dal servizio.

#### ART.5 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune per qualsiasi interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Il Comune determina, nella carta dei servizi, i criteri e gli standard qualitativi degli interventi e prevede le procedure atte a compensare i disagi derivanti dal superamento degli standard fissati.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno procedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità dal Ente erogatore/fornitore (E.R.I.M./Molise Acque).

#### ART.6 – PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in:

- utenze domestiche residenti
- utenze domestiche condominiali
- utenze domestiche non residenti
- utenze non domestiche industriali
- utenze non domestiche artigianali e commerciali
- utenze non domestiche agricole e zootecniche
- utenze pubbliche non disalimentabili
- utenze pubbliche disalimentabili
- altri usi.

#### ART.7 – DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro da parte di terzi su suolo pubblico è necessario contattare il servizio gestione acquedotto affinché venga segnalata l'esatta ubicazione delle condutture idriche comunali.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione da parte di terzi o per negligenza o colpa di chi esegue lavori, gli stessi sono tenuti a ripristinare la funzionalità della condotta previo avviso all'Ufficio competente comunale, con spese a loro carico.

Il Comune è responsabile di tutte le opere che si trovano a monte del contatore e comunque entro il limite del suolo pubblico.

Nel caso in cui il contatore risultasse essere ubicato nella proprietà dell'utente, il Comune risponderà per tutto ciò che ricade sulla sede pubblica (sostituzione di condotte, riparazione di perdite idriche e varie). Gli interventi necessari alla eliminazione delle perdite idriche ricadenti sul suolo privato od interventi migliorativi di reti dovranno essere eseguiti a cura e spese del proprietario e tuttavia rispettando le modalità impartite dall'Ufficio Acquedotto e/o dall'Ufficio Tecnico Comunale o altri uffici che risultino competenti in ragione degli interventi.

Resta inteso che per gli allacci non realizzati conformemente a quanto previsto nel presente regolamento o di vecchia realizzazione la manutenzione ordinaria e l'eventuale sostituzione della vecchia tubazione ricadente su suolo pubblico farà carico all'utente. Se l'intervento sarà effettuato conformemente al presente regolamento, dopo regolare verifica da parte dell'Ufficio preposto al controllo, tutta l'opera ricadente su suolo pubblico passerà alla completa gestione del Comune.

Si precisa altresì che l'intervento di manutenzione a carico del privato dovrà essere eseguito con tempestività, pena l'applicazione delle contravvenzioni/penali di cui alla CARTA DEI SERVIZI e suoi allegati.

#### **ART.8 – DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE.**

È vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del Comune, di ingerirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa.

#### **ART.9 – CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA.**

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a sua carico le spese e i diritti relativi.

#### **ART.10 – DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.**

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) Per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) Mediante concessione di utenze private;

## **CAPITOLO 2 – FORNITURE PER USO PUBBLICO**

#### **ART.11 – DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO.**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) Tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) Le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) Gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinati;
- d) Gli impianti dei pubblici lavatoi;
- e) Gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) Le bocche da incendio insistenti su suolo pubblico;

#### **ART.12 – USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE.**

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escludendo in modo tassativo ogni altro uso.

#### ART.13 – VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE DI ACQUA POTABILE.

È vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per usi diversi da quelli cui sono destinate.

È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti dei pozzi, delle vasche è punito con la sanzione pecuniaria di cui alla CARTA DEI SERVIZI e suoi allegati, salvo applicazione delle sanzioni previste dal Codice penale o da altre norme di legge.

#### ART.14 – PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI.

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

a) bocche antincendio;

b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

- Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi delle vigenti disposizioni.

### CAPITOLO 3 – FORNITURE AD USO PRIVATO

#### ART.15 – FORNITURE CANALIZZATE.

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico o per altri usi di cui all'art.11.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia dell'ufficio Tecnico e/o del Servizio Gestione Acquedotto, e per ciascuna potenziale nuova utenza.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori una congrua cauzione alla Tesoreria Comunale a garanzia dei ripristini delle sedi stradali o altri lavori oggetto dell'intervento, la cauzione può essere costituita da polizza fidejussoria.

#### ART.16 – SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA.

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Quando il caso lo richiede, il contratto di concessione dovrà essere firmato dai condomini o dall'Amministratore.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto, il cui eventuale corrispettivo sarà posto a carico del richiedente stesso.

## ART.17 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO.

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno stipulare apposito contratto di fornitura idrica allegando la ricevuta di versamento dei contributi di allaccio di cui alla CARTA DEI SERVIZI e suoi allegati.

I richiedenti dovranno, a norma dell'art. 45 della legge 11. 47/85, allegare all'istanza di allaccio dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 04/01/1968 n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi per la concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova di pagamento delle somme dovute a titolo di obbligazione, per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35.

Nel caso in cui le opere siano state iniziate anteriormente alla data del 30.01.1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario od altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 04.01.1968 n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata anteriormente alla data del 30.01.1977.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in modo da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

Resta inteso che qualsiasi nuovo allaccio alla rete idrica relativo ad edifici di nuova costruzione dovrà essere autorizzato prima della comunicazione di inizio lavori della costruzione stessa. A quest'ultima dovrà essere allegata una copia autenticata dell'autorizzazione all'allaccio idrico.

## ART.18 – ONERI DI ALLACCIAMENTO DEGLI UTENTI.

Tutte le spese per la realizzazione di un allacciamento o di più allacciamenti sono a carico dell'utente, siano esse Opere murarie, idrauliche o comunque necessarie secondo quanto accertato tecnicamente e quanto impartito all'atto della realizzazione dell'allaccio dall'Ufficio Tecnico o dal Servizio Gestione Acquedotto Comunale.

L'utente con il medesimo articolo si impegna ad assumere la gestione e la manutenzione a perfetta regola d'arte delle opere a valle del contatore nonché a realizzare il pozzetto di allaccio, la cassettera o il pozzetto per l'installazione delle apparecchiature di controllo e di arresto del flusso idrico.

In caso di allaccio multiplo le seguenti apparecchiature devono essere messe in opera per ciascun richiedente.

L'allaccio dovrà prevedere:

- a) un pozzetto di diramazione con chiave d'arresto;
- b) una cassettera o pozzetto per l'alloggio delle apparecchiature;
- c) un misuratore di portata (fornito dal Comune);
- d) n.1 saracinesca di arresto da installare a monte del misuratore;
- e) riduttore di pressione (dove necessita);
- l) giunto isolante;
- g) valvola di non ritorno;
- h) opera di sconnessione idrauliche (impartito dall'Ufficio Tecnico dove necessita);
- i) eventuali altre apparecchiature che saranno prescritte all'atto dell'esecuzione.

Tutti i lavori previsti dal presente articolo, sempre a spese dell'utente dovranno essere eseguite da ditte specializzate.

Prima dell'inizio dei lavori stessi la ditta esecutrice dovrà sottoscrivere l'impegno ad eseguire i lavori secondo le istruzioni dell'Ufficio Tecnico e/o Servizio Gestione Acquedotto Comunale. Al termine

dei lavori la Ditta esecutrice dovrà rilasciare apposita attestazione da cui risulti che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni di cui sopra.

#### **ART.19 – MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE.**

Salvo casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo la tariffa vigente.

#### **ART.20 – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI.**

La quantità dell'acqua somministrata verrà verificata mediante lettura da effettuarsi secondo le modalità e la periodicità indicati nella CARTA DEI SERVIZI allegata al presente regolamento.

La fattura avviene sulla base del consumo accertato, qualora non fosse possibile effettuare la lettura e, nonostante gli avvisi dell'Ente, l'Utente non provveda alla trasmissione dell'auto-lettura entro il termine stabilito nella carta dei servizi o indicati negli avvisi di lettura si procederà alla fatturazione stimata, secondo quanto stabilito nella CARTA DEI SERVIZI.

#### **ART.21 – ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPREDENTI PIU' ALLOGGI.**

Ogni edificio avrà una presa d'acqua con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o del conduttore, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso principale o vano sito all'interrato appositamente ricavato e accessibile in qualsiasi momento da personale comunale addetto al servizio. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'amministratore condominiale.

#### **ART.22 – DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCAITI AD UNICA PRESA.**

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più Vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente sempre che l'Ufficio Tecnico e/o il Servizio Gestione Comunale riterrà la presa sufficiente al fabbisogno idrico necessario.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

#### **ART.23 – AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE.**

L'utente Che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve dare comunicazione al Comune, il quale tramite l'Ufficio Tecnico e/o Servizio Gestione impartirà le dovute prescrizioni a riguardo.

#### **ART.24 – CONDUTTURE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETA'.**

Le tubazioni della distribuzione privata che n'cadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essa superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno

essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno 1m metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

#### ART.25 – COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI.

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. - Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

#### ART.26 – IMPIANTI DI POMPAGGIO.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

È assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Gestione Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

#### ART.27 – SERBATOI.

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

## CAPITOLO 4 – MISURAZIONE DEI CONSUMI.

#### ART.28 – TIPO E CALIBRO DEL SERBATOIO.

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'Ufficio Tecnico e/o Servizio Gestione in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà del comune; gli utenti ne sono i consegnatari e custodi e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione a richiesta del contatore fa carico all'utente.

#### ART.29 – POSIZIONE DEI CONTATORI.

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio Gestione Acquedotto.

Di norma la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie o pozzetti nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale, al limite di proprietà comunale e tuttavia in luogo stabilito di concerto con l'Ufficio Tecnico e/o dal Servizio Gestione Acquedotto.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Amministrativo Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto provvederà ad apporre il suggello di garanzia e prescriverà entro i termini stabiliti dall'ufficio competente l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

#### **ART.30 – CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE.**

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.

#### **ART.31 – CUSTODIA DEI CONTATORI.**

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei Contatori, La botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento, ivi incluse le penali previste nella CARTA DEI SERVIZI e suoi allegati.

#### **ART.32 – NOLO CONTATORE.**

Le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori sono fissate nella CARTA DEI SERVIZI e suoi allegati.

Nel caso di sospensione di utenza il proprietario che intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore sigillato.

#### **ART.33 – VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE.**

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata termicamente una irregolarità di funzionamento del contatore l'utente è tenuto a dare immediata comunicazione e comunque entro cinque giorni al Servizio Acquedotto che interverrà col proprio personale provvedendo, se del caso, alla sostituzione del contatore.

#### **ART.34 – DIFETTOSA O MANCATA MISURAZIONE DEI CONSUMI.**

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalle medie delle ultime 3 letture regolari effettuate o, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, tramite la media delle letture disponibili o infine applicando la media pro-capite per provincia, indicata nell'ultimo rilievo ISTAT disponibile moltiplicata per il numero degli occupanti l'immobile servito.

#### **ART.35 – RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI, DIVIETO.**

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Amministrativo Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente,

## CAPITOLO 5 – CONTRATTO DI FORNITURA.

### ART.36 – TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE.

Il titolare della concessione con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso, unitamente alla Carta dei Servizi, alle tabelle allegata ed ai provvedimenti di aggiornamento ed integrazione, dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del Contratto.

### ART.37 – CONTRATTO DI UTENZA.

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto dal Servizio Amministrativo Acquedotto. Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

### ART.38 – SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITO A CARICO DELL'UTENTE.

Prima della stipula del contratto gli interessati dovranno versare a titolo di rimborso di spese contrattuali le somme di cui alla CARTA DEI SERVIZI e relativi allegati.

### ART.39 – DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA.

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento purché in regola con i pagamenti o in via di regolarizzazione tramite riconoscimento del debito e istanza di regolarizzazione/rateazione dello stesso da presentarsi unitamente alla richiesta di distacco.

La disdetta comporta la sigillatura del contatore con rilevazione e liquidazione dei consumi alla data di detta sigillatura.

### ART.40 – USO DELL'ACQUA.

L'utente non può prelevare l'acqua per use diverse da quelle indicate nel contratto e, in particolare, non può cederla senza esplicita autorizzazione del Servizio Amm.vo Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

In ogni caso è assolutamente vietato utilizzare per usi domestici o per attività commerciali (esercizi pubblici, negozi, ecc.) la fornitura idrica temporaneamente concessa ai titolari di imprese per la realizzazione di edifici. Le violazioni alle prescrizioni contenute nel terzo comma del presente articolo saranno punite con la sanzione pecuniaria/penale di cui alla CARTA DEI SERVIZI e relativi allegati, da applicarsi a carico sia del titolare della fornitura che dell'utilizzatore.

### ART.40 BIS – FORNITURA PER USO PISCINE O SERVIZI SIMILI.

Nel caso in cui l'acqua potabile venga utilizzata per piscine o servizi simili, l'utente è obbligato a richiederne la fornitura separata come utenza singola, quindi con predisposizione del contatore solo a servizio della piscina e con nuovo inquadramento nei ruoli comunali.

Il costo a mq dell'acqua fornita verrà assoggettato a specifica tariffa.

## CAPITOLO 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI.

### ART.41 – ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – LETTURA DEI CONTATORI.

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo secondo la cadenza prevista nella CARTA DEI SERVIZI e relativi allegati e comunque secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio amministrativo dell'acquedotto.

Qualora per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la Lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche può essere disposta previa diffida la lettura coatta. In caso di inadempienza si procederà all'applicazione delle sanzioni/penali previste per l'inosservanza delle norme regolamentari e specificate nella CARTA DEI SERVIZI e relativi allegati.

### ART.42 – TARIFFE – RUOLI DI RISCOSSIONE.

Ai consumi determinati come dall'art. 41 viene applicata la tariffa del periodo vigente, richiamata in uno specifico allegato alla Carta dei Servizi, il TARIFFARIO, soggetto a revisione periodica. Laddove non si provveda all'aggiornamento delle Tariffe si riterranno applicabili quelle precedentemente vigenti.

Per la determinazione delle tariffe il Comune si adegua alle procedure, alle modalità e ai criteri obbligatoriamente stabiliti dall'Ente di Governo d'Ambito e dall'Autorità (A.R.E.R.A.).

Nelle more dell'avvio a regime di tutte le attività da parte dell'ATO UNICO MOLISE nonché per il tempo necessario alla determinazione delle tariffe secondo il metodo stabilito dalla normativa si procederà all'utilizzo della precedente metodologia.

### ART.43 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI.

Il Comune si riserva il diritto di revocare la concessione, senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua o per inottemperanza anche di uno dei casi previsti dal presente regolamento. Sono fatte salve le disposizioni in merito disposte dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dall'Ente di Governo d'Ambito o dalla Carta dei Servizi.

### ART.44 – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE.

L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

### ART.45 – PORTATA GARANTITA.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso in cui, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

#### ART.46 – PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA’.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio Gestione le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

#### ART.47 – PAGAMENTO DEI CONSUMI.

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento nei modi impartiti dal Comune.

In caso di inadempienza nei pagamenti l'amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di Legge e apposizione del sigillo al contatore, senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione. Sono fatte salve le disposizioni in merito disposte dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dall' Ente di Governo d'Ambito o dalla Carta dei Servizi.

#### ART.48 – RIPRISTINO DELLE UTENZE.

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti, in quanto il ripristino equivale a nuova utenza.

### CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI.

#### ART.49 – PENALITA’.

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni/penali al presente regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni Amministrative, di cui alla CARTA DEI SERVIZI e relativi allegati.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata, previa perizia del Servizio Acquedotto, inappellabilmente dalla Giunta Municipale e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

#### ART.50 – VALIDITA’ DELLA FATTURAZIONE.

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonerano l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

L'accertamento del cattivo funzionamento del contatore comporta di diritto il rimborso della somma non dovuta, o conguaglio con la bollettazione dell'anno successivo.

#### ART.51 – REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE.

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

#### ART.52 – VARIAZIONE DI TARIFFE E IMPORTI TABELLARI.

Le tariffe e gli importi tabellari collegati alle disposizioni del presente regolamento sono allegati alla CARTA DEI SERVIZI ed insieme ad essa formano parte integrante del presente regolamento. Il Comune approva

annualmente le tariffe e gli importi tabellari applicabili per l'anno in corso, in caso contrario si riterranno confermate le tariffe e gli importi riferiti all'anno precedente.

L'amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di variare le tariffe e/o gli importi tabellari senza che ciò comporti la variazione della CARTA DEI SERVIZI, in tal caso la disposizione avrà efficacia contrattuale per l'utente e con riferimento al periodo ivi indicato.